

(N. 4767-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TARTUFOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1951

Comunicata alla Presidenza l'11 dicembre 1951

Modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C* nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Secondo l'ordinamento vigente gli impiegati dello Stato, dopo gli esami di ammissione all'impiego, devono affrontare esami un'altra volta sola, e precisamente per le promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B*, XI di gruppo *C*.

La *ratio* delle disposizioni che ciò richiedono è evidente: si tende ad operare una *selezione* degli impiegati statali allorchè essi giungono ad un grado della gerarchia che, per i gruppi sopra indicati, si può considerare circa a metà della normale carriera sviluppabile entro ogni gruppo; e si tende ad operare tale selezione sottoponendo gli impiegati ad una prova obiettiva, quali gli esami, pel cui superamento i

candidati sieno spronati a *migliorare* la loro cultura generica e specifica.

2. L'applicazione delle suddette disposizioni sugli esami fu sospesa, fino alla cessazione dello stato di guerra, dall'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi; e ciò in considerazione della difficoltà che lo stato di guerra opponeva al regolare svolgimento degli esami.

3. Anche dopo la cessazione dello stato di guerra la sospensione anzidetta fu poi prorogata:

una prima volta, con decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 354, fino al 31 dicembre 1947;

una seconda volta, con decreto legislativo 19 marzo 1948, fino al 31 dicembre 1948;

infine, con legge 1° dicembre 1949, numero 868, fino al 31 dicembre 1951.

In quest'ultima legge, d'iniziativa parlamentare, è notevole l'articolo 2 — che per quanto già dall'articolo 1 risultasse che la sospensione era prorogata solo fino al 31 dicembre 1951 — ritenne dover ribadire: «tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato cessano di aver efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1952». Era evidente l'intenzione del Parlamento che la sospensione avesse ormai termine col 31 dicembre 1951 senza possibilità di ulteriori proroghe.

4. Il 4 luglio 1951 il senatore Tartufoli presentava il disegno ora in esame proponendo, invece, di estendere ulteriormente gli effetti della sospensione anzidetta.

5. La Prima Commissione — esaminato e discusso, non senza contrasti, tale disegno — ha rilevato, a maggioranza, come in via preliminare il disegno si palesi inopportuno mentre si attende la riforma della pubblica amministrazione, e per studiarla, è già in funzione un apposito organo governativo. Sembra alla Commissione che, in questo periodo, convenga non intralciare le possibili progettazioni di tale organo e le successive determinazioni del Parlamento con discipline particolaristiche tendenti a costituire posizioni acquisite che il vigente ordinamento non ammette e che la futura riforma potrebbe trovarsi a dover abbattere.

La Commissione ha pertanto ritenuto dover proporre, in via preliminare, che il Senato sospenda di deliberare sul disegno finchè questo non possa essere esaminato nel quadro più generale delle leggi che verranno discusse in sede di riforma della pubblica amministrazione.

6. Subordinatamente la Commissione ha ritenuto dover proporre al Senato — pel caso che questo rigettasse la proposta di sospensiva, preferendo passare all'esame del merito — che il disegno di legge non venga approvato. Ciò per le seguenti ragioni.

7. In linea di massima, già troppo a lungo è durata l'eccezionale sospensione degli esami, e troppi danni già ha recato alla pubblica amministrazione — sopprimendo il *miglioramento* che la preparazione agli esami porta nella cultura degli impiegati e la loro *selezione* attraverso gli esami stessi — perchè possa ritenersi opportuno prorogarla ancora.

8. Nè risulta che nel 1949 la sospensione degli esami fosse prorogata facendosi riferimento, come apparirebbe dalla relazione Tartufoli, ad una distinzione fra impiegati assunti prima del 1943 e impiegati assunti dopo. Non sembra quindi sussista una specifica ragione di proroga per taluni impiegati.

9. Il disegno in esame, oltretutto, non solo prorogherebbe la sospensione degli esami togliendo agli impiegati lo stimolo a *migliorare* la propria cultura in occasione degli esami, ma addirittura garantirebbe la promozione a tutti gli assunti prima dell'8 settembre 1943, eliminando così ogni *selezione* fra loro anche in sede di scrutinio.

Va infatti notato che, secondo il vigente ordinamento, l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo, anche senza esami, non garantisce la promozione, ma consente soltanto che gli impiegati sieno presi in considerazione per l'eventuale loro avanzamento al grado superiore; e l'avanzamento viene effettuato *scegliendosi*, nei limiti dei posti disponibili, i migliori fra gli elementi che vengono scrutinati.

Invece l'articolo unico proposto dal senatore Tartufoli vorrebbe, al secondo comma, che, perfino in mancanza di posti disponibili, il personale entrato in carriera prima dell'8 settembre 1943 fosse promosso in soprannumero. Con ciò si assicurerebbe la promozione a tutti gli assunti prima dell'8 settembre 1943, prescindendosi da qualsiasi loro *selezione*.

10. Va aggiunto che — siccome le promozioni in soprannumero dovrebbero venir poi riassorbite in occasione di future vacanze nei ruoli — sarebbero ingiustamente danneggiati i funzionari assunti dopo l'8 settembre 1943, i quali vedrebbero frustrata, forse per un tempo notevole, la legittima loro aspettativa alla promozione, sol perchè si sarebbe alterato, in favore degli assunti prima dell'8 settembre 1943, il normale congegno delle promozioni.

11. Il ristagno nelle promozioni, poi, costituirebbe un ulteriore danno per la pubblica amministrazione, la quale ha interesse a che non vi sieno soste nel ritmo delle promozioni, onde sia evitata la cristallizzazione di posizioni personali.

12. Non parrebbe neppur conveniente approvare il solo primo comma dell'articolo unico proposto dal senatore Tartufoli.

Se infatti quel comma venisse approvato, accadrebbe — nel caso, che è normale, che i posti disponibili fossero meno degli impiegati scrutinabili — che i non promossi per mancanza di posti chiederebbero poi presumibilmente al legislatore (con ragioni analoghe a quelle che avrebbero ora addotto all'approvazione di quel primo comma) che fossero disposte nuove proroghe fino al verificarsi di nuove vacanze di ruoli, per evitare disparità di trattamento fra impiegati di pari anzianità alcuni dei quali sarebbero stati promossi ed altri no.

13. Si deve anche osservare che — quando la legge 30 dicembre 1949, n. 868 stabilì due termini distinti, quello del 31 dicembre 1950 circa il numero dei posti conferibili senza esami e quello del 31 dicembre 1951, circa gli impiegati scrutinabili per conferimento di tali posti — lo fece indubbiamente per un'esigenza pratica, della quale a torto il disegno in esame non

tiene conto laddove esso tende, invece, ad unificare i due termini.

È ovvio, infatti, che non si possono utilizzare immediatamente tutti i posti man mano che si rendono disponibili: è necessario un certo lasso di tempo. Di questa necessità il legislatore tenne conto nel 1949: e perciò fissò un doppio termine per far sì che — anche se si fossero scoperti dei posti negli ultimi del 1950 (l'ipotesi non era improbabile, dato che a molti collocamenti a riposo vien dato effetto con la fine dell'anno) — questi posti potessero esser conferiti, nel successivo 1951, mediante scrutini cui potessero partecipare anche coloro che maturassero entro il 1951 l'anzianità occorrente, e non restasse così luogo a loro doglianze nè ad ulteriori richieste di proroga.

14. Per tutte queste considerazioni la Commissione (come già si è accennato) si onora proporre:

in linea preliminare che il Senato sospenda la discussione del disegno di legge fino alla discussione dei futuri disegni di legge sulla riforma della pubblica amministrazione;

in linea di merito, per l'ipotesi che la sospensione non fosse accolta, che il Senato non approvi il disegno di legge.

BISORI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge n. 868 del 30 dicembre 1949 sono applicabili per i posti disponibili al 31 dicembre 1951 al personale dei gradi IX di gruppo *A*, X di gruppo *B* e XII di gruppo *C* che avrà maturato o maturerà l'anzianità prescritta entro la data suddetta.

Il personale che, entrato in carriera prima dell'8 settembre 1943 avrà maturato la detta anzianità entro il 31 dicembre 1951, in mancanza di posti disponibili, sarà promosso in soprannumero.